

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione Feriale Civile

Il Giudice Designato

a scioglimento della riserva assunta all'udienza in data 27.08.2012 nel procedimento iscritto al n. 24447-1/12 RG;

promosso da:

B. Antonio, rappresentata e difesa dall'Avv. omissis;

-PARTE ATTRICE-OPPONENTE-
contro

S. Cristina, rappresentata e difesa dall'Avv. omissis;

-PARTE CONVENUTA-OPPOSTA-

avente ad oggetto: Istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo a seguito di opposizione ex art. 615, 1° comma, c.p.c.;

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

-Visto l'atto di citazione datato 01.08.2012, notificato alla predetta parte convenuta-opposta in data 14.08.2012, con cui il sig. B. Antonio ha proposto opposizione, ai sensi dell'art. 615, 1° comma, c.p.c., al precetto datato 25.07.2012 notificatole dalla sig.ra S. Cristina in data 30/31.07.2012 per Euro 1.821,77=, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo (sentenza del Tribunale di Torino n. 4339/11 datata 16.06.2011, depositata in data 21.06.2011) e dell'efficacia del precetto stesso;

-rilevato che, con provvedimento del Presidente del Tribunale di Torino in data 6.08.2012, la causa veniva assegnata alla Sez. VIII civile;

-rilevato che, con provvedimento del Presidente della Sezione Feriale in data 7.08.2012, veniva designato il Giudice sottoscritto per la sola valutazione dell'istanza di sospensione e fissata udienza al 27.08.2012;

-rilevato che in data 22.08.2012 si costituiva parte opposta, depositando memoria di costituzione e risposta datata 21.08.2012, chiedendo il rigetto dell'istanza di sospensione;

-ritenuta l'ammissibilità della suddetta istanza di sospensione, tenuto conto che;

- in materia di opposizioni all'esecuzione, l'art. 615, 1° comma, prima parte, c.p.c., dispone che, quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata e questa non è ancora iniziata, si può proporre opposizione a precetto con citazione davanti al giudice competente per materia o valore e per territorio a norma dell'art. 27;
- ora, ai sensi dell'art. 615, 1° comma, ult. parte, c.p.c., così come inserito dall'art. 2 del D.L. n. 35/2005, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 80/2005) "Il giudice, concorrendo gravi motivi, sospende su istanza di parte l'efficacia del titolo";
- nel caso di specie, parte attrice-opponente ha proposto opposizione a precetto con citazione contestando il diritto della controparte a procedere ad esecuzione forzata e quest'ultima non risulta ancora iniziata;

-ritenuto che l'opposizione proposta non risulti assistita da un adeguato fumus di fondatezza e che, dunque, non sussistano "gravi motivi" ex art. 615, 1° comma, ult. parte, c.p.c. per far luogo alla richiesta sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, dovendosi osservare quanto segue:

- con sentenza n. 4339/11 datata 16.06.2011, depositata in data 21.06.2011, il Tribunale di Torino pronunciava la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso contratto dai signori B. Antonio e S. Cristina, disponendo che il sig. B. Antonio versasse alla sig.ra S. Cristina, entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo mensile di Euro 200,00, oltre rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT e condannando il sig. B. Antonio al pagamento delle spese processuali in favore della controparte (cfr. doc. 2 di parte attrice-opponente);
- la predetta sentenza non risulta essere ancora passata in giudicato;
- con atto di precetto datato 25.07.2012 notificato in data 30/31.07.2012, la sig.ra S. Cristina intimava al sig. B. An-

tonio il pagamento della somma di Euro 1.821,77=, comprensiva di spese, per il mancato pagamento del predetto contributo al mantenimento a partire dal mese di gennaio 2012 (cfr. doc. 2 di parte attrice-opponente);

- con l'atto di citazione in opposizione il sig. B. Antonio lamenta che "ai sensi e per gli effetti della Legge n. 878 del 1970, l'assegno divorzile decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia lo scioglimento del matrimonio e pertanto, nel caso di specie nulla è ancora dovuto dall'istante a tale titolo, essendo altresì depositato ricorso in appello avverso la predetta sentenza";
- senonché, l'art. 4, comma 14, Legge 1° dicembre 1970 n. 898, dispone testualmente che "per la parte relativa ai provvedimenti di natura economica la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva";
- la questione è stata anche affrontata recentemente dalla Cassazione, secondo cui mentre il provvedimento di modifica delle condizioni di separazione, previsto dall'art. 710 c.p.c., non è immediatamente esecutivo (ma solo ove in tal senso sia disposto dal giudice ai sensi dell'art. 741 c.p.c.), l'art. 4, comma 14, l. 1° dicembre 1970 n. 898 dispone invece la provvisoria esecutività della sentenza di primo grado pronunciata all'esito del giudizio di divorzio, regola estesa dall'art. 23 l. 6 marzo 1987 n. 74 ai giudizi di separazione personale, ma non a quelli di modifica del regime di separazione (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. I, 27/04/2011, n. 9373 in Giust. civ. Mass. 2011, 4, 655);

-ritenuto di dover disporre la trasmissione del fascicolo d'ufficio della causa di opposizione al Presidente della Sez. VIII[^] civile, tenuto conto che:

- parte attrice-opponente ha citato controparte a comparire all'udienza in data 01.01.2013 ore di rito;
- la causa è già stata assegnata alla Sez.

VIII[^] civile con il citato provvedimento del Presidente del Tribunale di Torino;

- si deve unicamente provvedere alla designazione del Giudice Istruttore ai sensi dell'art. 168 bis c.p.c.;

P.Q.M.

R I G E T T A

l'istanza proposta dalla predetta parte attrice-opponente di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e dell'efficacia del precetto proposta ai sensi dell'art. 615, 1° comma, ult. parte, c.p.c. .

M A N D A

alla Cancelleria:

- di comunicare la presente Ordinanza alle parti;
- di trasmettere il fascicolo d'ufficio della causa di opposizione al Presidente della Sez. VIII[^] civile, alla quale la causa è la causa è già stata assegnata con il citato provvedimento del Presidente del Tribunale di Torino e dovendosi provvedere alla designazione del Giudice Istruttore ai sensi dell'art. 168 bis c.p.c.;

Torino, lì 28.08.2012.

depositata in data 28 agosto 2012

*